

L'INTERVENTO *Franco Monaco*

SULLA SUSSIDIARIETÀ IL NOSTRO MODELLO DIVERSO DA CL

Confesso la mia diffidenza verso una certa retorica bipartisan. Specie in una stagione politica nella quale l'oggettiva esigenza di fronteggiare l'emergenza e di invocare il senso di una responsabilità comune può condurre a offuscare le differenze politiche e a misconoscere la funzione costituzionale dell'opposizione. Alla quale compete sì di non sottrarsi al dovere di cooperare alla fuoriuscita dalla crisi, ma anche di porre le premesse di un'alternativa. La qualità e la forza di una democrazia si misurano anche dalla sua capacità di non rinunciare, pure dentro le emergenze, ai fondamentali della stessa democrazia. Tra questi appunto la funzione costituzionale di un'opposizione degna di questo nome.

Tanto più diffido della retorica bipartisan in tema di sussidiarietà. Un principio prezioso, sia chiaro, che, con la riforma del titolo quinto, abbiamo messo in Costituzione. Un principio cardine anche dell'insegnamento sociale della Chiesa sin dalla enciclica «Quadragesimo Anno» di Pio XI del 1931. Ma anche una parola decisamente inflazionata e dal significato mobile e incerto. È la ragione per la quale non ho mai aderito alla pur affollata associazione parlamentare bipartisan per la sussidiarietà. Associazione sulla quale cercano di mettere il cappello gli uomini di Formigoni, che teorizza e soprattutto pratica una sua visione della sussidiarietà. Si pensi al sistema sanitario lombardo. Una visione legittima, ma che non può essere spacciata come «la» sussidiarietà. Semmai come una interpretazione politica di essa. Dalla quale è lecito dissentire.

La sussidiarietà cosiddetta orizzontale corrisponde a un'idea del rapporto tra società

e Stato che riconosce e valorizza tutte le espressioni sane dell'autonomia sociale. Delle comunità naturali, a cominciare dalla famiglia, e dei corpi intermedi (appunto posti in mezzo tra il cittadino singolo e le istituzioni politiche). Di più: come recita il nuovo art. 118, lo Stato favorisce lo stesso esercizio di funzioni pubbliche da parte delle formazioni sociali. Vi sottende una visione dello Stato in senso personalistico e pluralistico. Personalistico in quanto subordinato e servente le persone singole e associate, sollecito verso i loro bisogni. L'opposto delle visioni statalistiche o addirittura statolatriche. Pluralistico perché riconosce e promuove quella ricca trama di esperienze associative che si dipanano tra la persona e le istituzioni e le responsabilizza nello stesso

In Lombardia... ...c'è una delle tante interpretazioni politiche, non la sola

soddisfacimento delle proprie domande di prestazioni e di servizi pubblici. Sin qui tutti d'accordo.

Ma proprio qui si innesta una distinzione. Il principio di sussidiarietà, che certo incorpora le suddette opzioni di valore, si qualifica tuttavia come principio regolativo dei rapporti tra persona-società-Stato che attiene al modo e ai mezzi del soddisfacimento dei bisogni attraverso l'esercizio di funzioni pubbliche. Esso va orientato e subordinato a un fine che lo trascende. Quello fissato solennemente nell'art. 2 della nostra Carta fondamentale che così si esprime: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali della persona sia come singolo sia nelle

formazioni nella quali si sviluppa la sua personalità. Attenzione ai verbi impegnativi: riconosce la preesistenza di quei diritti rispetto alla stessa comunità politica e soprattutto - ecco il punto - garantisce il soddisfacimento di quei diritti. Qui si fonda il diritto-dovere dello Stato e delle sue articolazioni a un sano, virtuoso interventismo. L'opposto di una visione angustamente liberista dello Stato (minimo e residuale) o organicistica della società ove gruppi e comunità, magari omogenee ideologicamente, si organizzano nel segno della separatezza e dell'autosufficienza, pretendendo dalle istituzioni solo provvidenze o beni strumentali. Misconoscendo il valore simbolico ed etico dell'appartenenza alla Repubblica intesa, al modo dei costituenti, come casa comune. Una cosa è rifiutare lo Stato etico, tutt'altra cosa è negare la valenza etica dell'appartenenza alla Repubblica. La quale a sua volta si impegna a garantire effettività e universalità all'esercizio dei diritti di cittadinanza anche quando i privati e le formazioni sociali da se soli non sono in grado di farlo.

In sintesi, una visione sociale e solidaristica dello Stato nella quale inscrivere lo stesso principio di sussidiarietà. Il quale non contrasta con un ben inteso primato della politica e del suo compito di regolazione e di indirizzo della dinamica civile. Come poi in concreto raccordare domanda sociale e risposta istituzionale, con quali mezzi e in quali forme, è questione affidata anche alle legittime e diverse visioni politiche. Ecco perché non si deve esagerare nell'immaginare che il principio di sussidiarietà sortisca una e una sola azione politica.

Ci sono modi diversi di interpretarlo e di tradurlo politicamente. Non saranno né il tavolo parlamentare bipartisan, né il meeting, né tantomeno Formigoni ad esonerarci dal dovere di elaborare politicamente una nostra idea della sussidiarietà.